SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. **94.**

Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. **95.**

Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. **96.**

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

01G0109-0110-0114

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. **9.**

Monitoraggio della spesa pubblica del personale. Conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2000. (Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni).

01A1990

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 marzo 2001, n. **92.**

Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:

« ART. 291-*bis*. – *(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. – *1.* Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

ART. 291-*ter*. – *(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. – *1.* Se i fatti previsti dall'articolo 291-*bis* sono commessi adope-

rando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ART. 291-*quater*. — *(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). 1.* Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere *d)* od *e)* del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti »;

b) l'articolo 301-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 301-*bis*. — *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). — 1.* I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia

giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo ».

ART. 2.

(Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati).

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo

l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

ART. 3.

(Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).

1. Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 337-*bis* *(Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto).* — Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività ».

ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i*-bis) delitti previsti dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

2. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, », sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

ART. 6.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario).

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 416-*bis* e 630 del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »; nell'ultimo periodo, dopo le parole: « 629, secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*ter* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ».

ART. 7.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50).

1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *1.* Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi.

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

b) le informazioni di cui alla lettera *a)* sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;

c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori

nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *b)*, devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera *c)* è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;

e) le informazioni di cui alla lettera *d)* devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.

3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2.

4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)*, l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace ».

2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

4. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *1.* Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva ».

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica

n. 43 del 1973, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministro delle finanze o per sua delega ».

6. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire ».

7. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6333-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 5 luglio 2000, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 6333, di iniziativa del Ministro delle finanze (VISCO).

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 25 luglio 2000.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 17 gennaio 2001 in un testo unificato con i numeri 6419 (FINI ed altri); 6613 (MARTINAT); 6845 (CASINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4957):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2001, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X e Giunta affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla II commissione il 7, 8 e 14 febbraio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati):

«Art. 9. — Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1º gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Si riporta il testo dell'art. 62-*bis* del codice penale:

«Art. 62-*bis (Circostanze attenuanti generiche).* — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute *nell'art. 62,* può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto *art. 62* [c.p. 114, 133]».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 338 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

«Art. 338 *(Obbligo del pagamento dei diritti doganali).* — Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.».

— Il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, recante: «Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri», all'art. 1, recava: «*Competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*» e all'art. 2, recava: «*Invio dei processi verbali*».

Note all'art. 3:

— Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, reca: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti».

— La legge 6 febbraio 1992, n. 66, reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti».

— Si riporta il testo dell'art. 364 del codice di procedura penale:

«Art. 364 *(Nomina e assistenza del difensore).* — 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell' art. 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominare uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'art. 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nel modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.».

— La legge 22 marzo 1995, n. 85, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 33-*bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).* — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-*ter*, 419, 420, comma 3, 426, 428, 429, comma 2, 430, 431, comma 2, 432, comma 3, 433, comma 3, 434, comma 2, 440, 449, comma 2, 452, comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-*bis*, 564, 578, comma 1, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) *delitti previsti dall'art. 291*-quater *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*

l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'art. 29, comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'art. 12-*quinquies*, comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'art. 25, comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).* — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. *309, e dall'art. 291*-quater *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,* le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter.* Nei casi previsti dal comma 3-*bis,* se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, dispone che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

— Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale così come modificato dal presente articolo:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) *delitti di cui agli articoli 285, 286, 416*-bis *e 422 del codice penale, 291*-ter, *limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere* a), d) *ed* e) *del comma 2, e 291*-quater, *comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», così come modificato dal presente articolo:

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).* — 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, *291-*quater *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,* e all'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter.* Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, *291-*ter *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,* 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis.* Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

Note all'art. 7:

— Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, è già citato in nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 5, così come modificato dal presente articolo, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, recante «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati»:

«Art. 5. — 1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modjficazioni* o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, *dal Ministro delle finanze o per sua delega,* la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

*4-*bis. *L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire.*».

01G0151

LEGGE 23 marzo 2001, n. **93.**

Disposizioni in campo ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426).

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.

ART. 2.

(Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente).

1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno *standard* minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva

operatività di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ».

3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente).

1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Per le attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.
4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonché per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.

ART. 4.

(Emissioni di gas serra).

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

ART. 5.

(Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane).

1. Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera *a)* sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera *a)*. Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:

1) mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII; ».

2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale).

1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 7.

(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti).

1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di

riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto ».

2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rendono disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.

3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono disciplinate, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

ART. 8.

(Aree naturali protette).

1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate « Saline di Cervia » e « Saline di Tarquinia » è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale « Costa teatina ». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale « Costa teatina » sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee*-ter), è aggiunta la seguente:

« *ee*-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco ».

5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera *ee*-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: « è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo » sono aggiunte le seguenti: « , Lazio e Molise ».

7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,

n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.

8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: « di concerto con il Ministro della marina mercantile e ».

9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente ».

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 9.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria).

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « e di ripristino ambientale » sono inserite le seguenti: « nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza ».

2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, ».

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale ».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente:

« 13-*ter*. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti ».

ART. 10.

(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

« f-*bis*) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-*ter*) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto ».

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola « CONAI », sono inserite le seguenti: « ha personalità giuridica di diritto privato ed ».

3. L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-*quater*. Le sanzioni di cui al comma 6-*ter* sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-*ter*.

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100 mila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene ».

5. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95).

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « e non superiore ai tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « e non superiore ai sei anni ».

ART. 12.

(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: « , compresa » fino alla fine della lettera.

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 ».

ART. 13.

(Tutela della « Posidonia Oceanica »).

1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di « Posidonia Oceanica », è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi di mappatura.

ART. 14.

(Interventi di tutela dall'inquinamento marino).

1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: « in via prioritaria » di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna *Haven*, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per « interventi di bonifica del mare », da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.

2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1° luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per *standard* normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di attività mineraria).

1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.

2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 16.

(Norme per il Piemonte).

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 17.

(Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente).

1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Co-

mando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unità previsionale di base 3.2.1.1, capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide ».

4. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: « o associazioni ambientaliste riconosciute » sono aggiunte le seguenti: « anche consorziati tra loro ».

5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), può, nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici *referendum* consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati dalle loro amministrazioni.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *tursiops trancatus*.

7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento « Città sostenibile delle bambine e dei bambini » e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell'unità previsionale di base 12.2.12 « piani di disinquinamento » (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per

il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 18.

(Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS).

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera *b)*, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione

ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.

6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

ART. 19.

(Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune).

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.

2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.

ART. 20.

(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica).

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.

ART. 21.

(Promozione di « Agende 21 » e contabilità ambientale).

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni

l'adozione delle procedure e dei programmi denominati « Agende 21 », ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonché per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere *g)* ed *h)* del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti).

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente:

« ART. 53-*bis*. – *(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)*. – *1.* Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente ».

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 3, dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell'articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. All'onere per l'anno 2000 derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001, 39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3833):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede deliberante, il 4 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1999.

Nuovamente assegnato alla 13ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999 con parere delle commissioni, 1ª, 3ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1999; 6 ed 8 aprile 1999; 20 maggio 1999; 1º, 14, 15, 22, 27, 28, 29 luglio 1999, 14 e 16 settembre 1999.

Esaminato in aula il 19 e 20 luglio 2000 ed approvato il 26 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7280):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'8 settembre 2000 , con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 19 settembre 2000; 3 ottobre 2000; 28, 29 30 novembre 2000; 6 dicembre 2000; 10, 16, 18, 23, 24, 25, 30 gennaio 2001; 1, 6 , 7, 13 e 22 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 2001 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 e 28 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il 1º marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3833-*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del «Piano d'azione di Lisbona», approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.».

«Art. 3 *(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)*. — 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.».

— L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo abientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)*. — 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure

di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara;

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);

n) Pitelli (La Spezia);

o) Balangero;

p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),».

9. *(Omissis)*.

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-*bis* dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. *(Omissis)*.

12. All'art. 22, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «priorità degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA».

13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998».

15. *(Omissis)*.

16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

17. *(Omissis)*.

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

19. *(Omissis)*.

20. *(Omissis)*.

21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera *c)* è abrogata.

22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46».

23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e le parole da: «, ovvero effettuano» fino alla fine del comma.

25. *(Omissis)*.

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni».

28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000».

Note all'art. 2:

— L'art. 3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:

«5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento».

— L'art. 1, comma 1, lettera *b)* del citato decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 è il seguente:

«*b)* le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;».

— L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (supplemento ordinario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. *Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.*

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1999, n. 252.

— La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273 (supplemento ordinario).

— Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle arti con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i seguenti:

«Art. 1. — 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991».

«Art. 3. — 1. L'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4».

Note all'art. 4:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49.

— La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante: «Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1993, n. 176.

— Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1993, n. 304 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1994, n. 43).

— Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347 recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (*Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1996, n. 192).

Note all'art. 5:

— Il nuovo testo dell'art. 6 della citata legge 8 ottobre 1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 6 *(Ampliamento della pianta organica)*. — 1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3, si provvede anche in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997, e la nuova dotazione organica di cui al comma 1, del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) *i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera* a) *sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti*;

c) *il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera* a), *previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera* a). *Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al 70 per cento*;

c-*bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:*

1) *mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato*;

2) *mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell' ambiente*;

3) *mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII*;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato art. 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere *b)* e *c)* del presente comma, alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

— L'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 45 *(Contratti collettivi nazionali e integrativi)*. — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai contratti collettivi.

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Nota all'art. 6:

— L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1988, n. 61, è il seguente:

«Art. 18. — 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(122/a)*, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 dei parchi nazionali del Pollino delle Dolomiti Bellunesi, dei monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli art. 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle

regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.».

Note all'art. 7:

— Il nuovo testo dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. *Disposizioni transitorie.* — 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

«2-*bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.».*

L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (s.o.) è il seguente.

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali,

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, (supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 26 *(Osservatorio nazionale sui rifiuti).* — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla conferenza Stato-regioni;

d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti,

e) verifica l'attuazione del programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-*bis.* Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

Note all'art. 8:

— Il nuovo testo dell'art. 36 della citata legge n. 394/1991 come modificato dalla presente è il seguente:

«Art. 36 *(Aree marine di reperimento).* — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccelina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;

ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine».

— Il nuovo testo dell'art. 1, primo comma, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511 (conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 1. — Allo scopo di tutelare, e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza

del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, *Lazio e Molise*.

— Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 1985, n. 512, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1985, n. 197.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302 (supplemento ordinario).

— Il nuovo testo dell'art. 18 della citata legge n. 394/1991 così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 18 *(Istituzione di aree protette marine)*. — 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della *legge 31 dicembre 1982, n. 979,* dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993».

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni urgenti per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Uffficiale* 18 gennaio 1988, n. 16 (supplemento ordinario).

— L'art. 2, comma 14 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, è il seguente:

«14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, conuna 12, della *legge 8 ottobre 1992, n. 344*, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della *legge 8 ottobre 1997, n. 344*, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999».

Note all'art. 9:

— Il nuovo testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attivazione delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1997, n. 38 (supplemento ordinario) come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 17 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*). — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANFA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere;

1-*bis.* I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al *D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175*, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di progranuna con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al conuna 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti o ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli interventi previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giomi dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizza-

zione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-*bis.* Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11».

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c),* è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale *nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza* costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della *legge 28 febbraio 1985, n. 47.*

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate *nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,* sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-*bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.*

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati:

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-*bis.* Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-*ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.*

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15- *bis.* Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15- *ter.* Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.».

Note all'art. 10:

— Il nuovo testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge è il seguente:

«Art. 8 (*Esclusioni*). — 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della *legge 19 ottobre 1984, n. 748*, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art. 33;

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

f-bis) *le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;*

f-ter) *i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.*

1-*bis.* Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

3. Le attività di recupero di cui all'allegato *C* effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei

rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria».

— Il nuovo testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dalla presente legge è il seguente.

«Art. 41 *(Consorzio nazionale imballaggi)*. — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizione del presente titolo, il Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI.

2. Il CONAI svolge la seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40;

f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera *h)*, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

6. Il CONAI *ha personalità giuridica di diritto privato ed:*

è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente a del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.

7. *(abrogato)*.

8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto al voto un rappresentante dei consumatori indicato del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'art. 9-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-*quater,* del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale.

10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario *ad acta* per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

10-*bis.* In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'art. 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori».

— Il nuovo testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22/ 1997 come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 51 *(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)*. — 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2;

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.

6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-*bis,* 6-*ter* e 6-*quater,* 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

6-ter. *I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:*

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) *del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;*

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) *del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniarie di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;*

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) *e* d) *del comma 2, dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.*

6-quater. *Le sanzioni di cui al comma* 6-ter *sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui alla linea del medesimo comma* 6-ter.

6-quinquies. *I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:*

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) *dei comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;*

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) *del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;*

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) *e* d) *del comma 2, dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.*

— L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 è il seguente:

«Art. 26 *(Osservatorio nazionale sui rifiuti).* — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla conferenza Stato-regioni;

d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l'attuazione del programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-*bis* Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire mille milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'ambiente».

Note all'art. 11:

— Il nuovo testo dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 recante «attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 15. *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli olii usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente.

2. Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi *e non superiore ai sei anni* per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso.

3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attività di raccolta ed eliminazione degli olii usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già rilasciate a tal fine, nonché quelle che, essendo state richieste per gli olii usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.

4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.

5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1° gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm».

Note all'art. 12:

— Il nuovo testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato *A* e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato *B*;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato *C*;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato *B*, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato *C;*

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6) deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità».

— Il nuovo testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 24 *(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica).* — 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1».

Note all'art. 14:

— L'art. 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1998, n. 169, è il seguente:

«Art. 5.1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto.

2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina».

— Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239/1998 sono i seguenti:

«Art. 1. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxel-

les del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185 e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato».

«Art. 2. — 1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avrà effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'Intemational Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati.

4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorché proposte in via sostitutiva ai sensi dell'art. 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare».

«Art. 3. — 1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.

2. Le spese, le competenze e gli onorai di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'art. 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

«Art. 4. — 1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'art. 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa».

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 recante: «Attuazione del piano di disinquinameno del territorio del Sulcis Iglesiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1994, n.56.

— L'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302 (S.O.) è il seguente:

«Art. 57 *(Miniere del Sulcis)*. — 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla «Carbosulcis S.p.a.» viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla «Carbosulcis S.p.a.» per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla «Carbosulcis S.p.a.» e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse».

— L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, è il seguente:

«Art. 8 *(Norme finanziarie)*. — 1. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato nell'allegato *B* al presente decreto, è regolato, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1, già inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della regione stessa.

3. Per gli stessi impianti saranno altresì concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalità della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.

4. A fronte delle attività di IMI - Istituto mobiliare italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto è erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1993».

Note all'art. 17:

— L'art. 8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.), è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

— L'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1992, n. 44, è il seguente:

«Art. 4. — 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874».

— Il nuovo testo dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. *Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.*

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

— Il nuovo testo del comma 37, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute *anche consorziati tra loro*».

— L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.) è il seguente:

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia».

— L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114 (S.O.) è il seguente:

«Art. 36 *(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)*. — 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è riportato nelle note all'art. 7.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1998, reca: «Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1999 reca: «Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e del "Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini" da assegnarsi a comuni italiani».

— L'art. 3 della citata legge n. 426/1998 è il seguente:

«Art. 3 *(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344)*. — 1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.

4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998».

— La deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000 reca: «Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/1999)».

Note all'art. 18:

— Il reg. (CEE) n. 1836/93 del 29 gennaio 1993 recante l'adesiione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Comunità europea 10 luglio 1993, n. 168.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988 (S.O.).

— L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, è il seguente:

«Art. 15 *(Delega legislativa)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «E» e «C» allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999 (S.O.).

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1952, n. 123.

— L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 18 agosto 1990 è il seguente:

«Art. 21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è annessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

— L'art. 483 del codice penale è il seguente:

«Art. 483 *(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)*. — Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».

Note all'art. 19:

— L'art. 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981 (S.O.) è il seguente:

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato).* — 1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.

Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità».

— L'art. 16 della citata legge n. 689/1981 è il seguente:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta).* — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 è riportato nelle note all'art. 7.

Note all'art. 21:

— L'art. 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 (S.O.) è il seguente:

«2. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

g) azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;

h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;

i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;

l) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo degli articoli 28, 30, 32-*bis*, 32-*ter* e 33 del codice penale:

«Art. 28 *(Interdizione dai pubblici uffici).* — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi:

«Art. 30 *(Interdizione da una professione o da un'arte).* — 1. L'interdizione da una professione o da un'arte, priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

«Art. 32-*bis* *(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).* — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministra-

tore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio».

Art. 32-*ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).* — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni».

«Art. 33 *(Condanna per delitto colposo).* — Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria».

— L'art. 444 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

01G0148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000.

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1999, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 3 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2000 con il quale, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome nella seduta del 20 gennaio 2000, sono state apportate modifiche ai criteri di riparto del Fondo integrativo per l'anno 2000;

Visto lo stanziamento del capitolo 1527 U.P.B. 3.1.2.2 diritto allo studio «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 2000, pari a 200 miliardi;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, formulato nell'adunanza del 6 dicembre 2000;

Visti i dati elaborati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.

2. Nella concessione delle borse di studio e regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2000

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000 e ai dati elaborati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presso le regioni, le province autonome e le università, il Fondo per il 2000 è ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2000/2001.

Art. 3.

I criteri di riparto del Fondo per il triennio 2001/2003

1. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce, per sua vigenza triennale, anche i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'art. 16, comma 4, della stessa legge n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformità di trattamento e la assegnazione alle regioni e province autonome dell'integrazione finanziaria statale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 146

01A3295

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Parri Claudete Mafalda, nata a Sao Paulo (Brasile) il 18 ottobre 1946, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. Il riconoscimento del titolo professionale di psicologa di cui è in possesso dal 6 febbraio 1975, come attestato dal certificato di iscrizione al Conselho regional de Psicologia de Sao Paulo (Brasile), a fini dell accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di «bacharel em Psicologia» conseguito nell'agosto 1971 presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Sao Bento (Brasile);

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in Psicologia - I. Psicologia clinica e di comunità» in data 11 marzo 1998 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver maturato nel suo Paese un'ampia esperienza professionale;

Ritenuto pertanto che abbia in questo modo acquisito una formazione professionale completa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Parri Claudete Mafalda, nata a Sao Paulo (Brasile) il 18 ottobre 1946, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A3238

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 2001.

Differimento del termine di presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 degli enti locali al 31 marzo 2001;

Visto il precedente decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Visto il precedente decreto ministeriale del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2001 con il quale è stato differito il termine di presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2001 degli enti locali al 28 febbraio 2001;

Ritenuto di dover modificare le scadenze previste nei citati decreto ministeriale 11 dicembre 2000 e 17 gennaio 2001 a seguito del rinvio del termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000 come integrato dal decreto ministeriale del 17 gennaio 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

il termine del 28 febbraio 2001 indicato all'art. 1, comma 3 è sostituito con il termine del 30 maggio 2001;

il termine del 10 gennaio 2001 indicato all'art. 3, comma 2 è sostituito con il termine 10 aprile 2001;

il termine del 28 febbraio 2001 indicato all'art. 3, comma 3 è sostituito con il termine del 30 maggio 2001.

Art. 2.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3286

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 2000.

Istituzione di sottocommissioni permanenti, Commissione unica del farmaco e loro attività, per il biennio 2001/2002.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il regolamento interno della Commissione unica del farmaco, approvato nella riunione del 25 giugno 1997;

Visto l'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del CIPE 30 gennaio 1997, recante l'individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante l'attuazione della direttiva n. 93/39/CEE in materia di medicinali;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 266;

Ritenuto che occorre provvedere ad articolare la Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività istruttorie, la Commissione unica del farmaco (CUF) si articola in sottocommissioni permanenti delle quali fanno parte almeno due componenti della Commissione stessa ed esperti scelti sulla base di specifiche e documentate competenze.

2. Il coordinamento di ciascuna sottocommissione è affidato congiuntamente ad un membro della Commissione unica del farmaco ed ad un esperto della Commissione unica del farmaco, nell'ambito delle rispettive competenze e nominati dalla Commissione stessa, su proposta del direttore del dipartimento.

3. I coordinatori di cui al punto 2, riferiscono alla Commissione unica del farmaco, ai fini delle relative deliberazioni, i risultati delle attività istruttorie svolte.

4. Sono istituite le seguenti sottocommissioni con compiti istruttori nelle materie di:

a) farmacovigilanza e farmacoutilizzazione;

b) revisione programmata e verifica degli stampati;

c) rimborsabilità e prezzi secondo PME, categorie omogenee e confezioni ottimali (più Gruppo CIPE);

d) sperimentazione clinica e 648;

e) affari comunitari: procedure registrative secondo MR e rapporti con EMEA;

f) AIC nazionali (specialità e generici).

Art. 2.

Le funzioni di segreteria e supporto tecnico della Commissione plenaria, sono assicurate da un ufficio istituito presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, secondo l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 266;

Art. 3.

1. Con decisione della Commissione, su proposta del direttore del dipartimento, sono stabiliti:

a) i componenti di ciascuna sottocommissione, ivi inclusi gli esperti;

b) i coordinatori dei lavori di ciascuna sottocommissione.

2. Le sottocommissioni si riuniscono su convocazione dei coordinatori e formulano pareri e relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione della commissione.

3. I coordinatori di ciascuna sottocommissione permanente:

a) ricevono dal dirigente dell'ufficio competente l'elenco, in ordine cronologico, periodicamente aggiornato, delle pratiche in istruttoria presso l'ufficio;

b) definiscono le modalità di lavoro del gruppo e coordinano l'attività dei componenti nell'esame di ciascuna pratica e nell'elaborazione delle relazioni e delle proposte di parere da sottoporre alla commissione plenaria;

c) elaborano una proposta di programma annuale di attività in relazione alle pratiche da esaminare;

d) comunicano al presidente della commissione le pratiche la cui istruttoria è conclusa per l'inclusione nell'ordine del giorno dei lavori della commissione stessa.

4. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione sono svolte da un funzionario del dipartimento.

Il presente decreto, che non comporta oneri per l'erario, sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e, successivamente pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

01A3364

DECRETO 15 febbraio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vitravene». (Decreto U.A.C./C n. 133/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 luglio 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitravene».

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il iordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero dello sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Vitravene» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale VITRAVENE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Vitravene 6,6 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala 0,25 ml uso intraoculare n. 034816013/E (in base 10) 116J0F (in base 32).

Titolare A.I.C.:

Ciba Vision Europe LTD.

Art. 2.

La specialità medicinale «Vitravene» è classificata come segue:

Vitravene 6,6 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala 0,25 ml uso intraoculare n. 03481613/E (in base 10) 116J0F (in base 32);

Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.250.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamato è di L. 1.696.500 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3240

DECRETO 15 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Colazide». (Decreto A.I.C./UAC n. 144/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 281 del 14 dicembre 1998 con il quale la Società Astrazeneca è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Colazide» nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:

50 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862018/M 109DD2 (in base 32);

56 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862020/M 109DD4 (in base 32);

100 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862032/M 109DDJ (in base 32);

112 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862044/M 109DDW (in base 32);

130 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862057/M 109DF9 (in base 32);

224 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862069/M 109DFP (in base 32);

260 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862071/M 109DFR (in base 32);

300 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862083/M 109DG3 (in base 32);

500 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862095/M 109DGH (in base 32);

672 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862107/M 109DGV (in base 32);

780 capsule rigide 750 mg, AIC n. 033862119/M 109DH7 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997:

Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 registro n. 2, foglio 333;

Visto il parere espresso in data 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale COLAZIDE è classificata come segue:

112 capsule 750 mg n. AIC 033858044/M (in base 10) 109DDW (in base 32);

Classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 66.650 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla telibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 110.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

lità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3236

DECRETO 27 febbraio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viraferonpeg». (Decreto U.A.C./C/ n. 135/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 25 maggio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viraferonpeg»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta deI 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viraferonpeg» abbia venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIRAFERONPEG nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/00/132/001 50MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, n. 034854012/E (in base 10) 117P3W (in base 32);

EU/1/00/132/002 50MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo, n. 034854024/E (in base 10) 117P48 (in base 32);

EU/1/00/132/003 50MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo, n. 034854036/E (in base 10) 117P4N (in base 32);

EU/1/00/132/004 50MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo, n. 034854048/E (in base 10) 117P50 (in base 32);

EU/1/00/132/005 50MCS polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo, n. 034854051/E (in base 10) 117P53 (in base 32);

EU/1/00/132/006 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, n. 034854063/E (in base 10) 117P5H (in base 32);

EU/1/00/132/007 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo, n. 034854075/E (in base 10) 117P5V (in base 32);

EU/1/00/132/008 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854087/E (in base 10) 117P67 (in base 32);

EU/1/00/132/009 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034854099/E (in base 10) 117P6M (in base 32);

EU/1/00/132/010 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854101/E (in base 10) 117P6P (in base 32);

EU/1/00/132/011 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854113/E (in base 10) 117P71 (in base 32);

EU/1/00/132/012 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034854125/E (in base 10) 117P7F (in base 32);

EU/1/00/132/013 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854137/E (in base 10) 117P7T (in base 32);

EU/1/00/132/014 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034854149/E (in base 10) 117P85 (in base 32);

EU/1/00/132/015 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854152/E (in base 10) 117P88 (in base 32);

EU/1/00/132/016 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854164/E (in base 10) 117P8N (in base 32);

EU/1/00/132/017 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034854176/E (in base 10) 117P90 (in base 32);

EU/1/00/132/018 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854188/E (in base 10) 117P9D (in base 32);

EU/1/00/132/019 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034854190/E (in base 10) 117P9G (in base 32);

EU/1/00/132/020 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854202/E (in base 10) 117P9U (in base 32);

EU/1/00/132/021 150MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854214/E (in base 10) 117PB6 (in base 32);

EU/1/00/132/022 150 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034854226/E (in base 10) 117PBL (in base 32);

EU/1/00/132/023 150 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854238/E (in base 10) 117PBY (in base 32);

EU/1/00/132/024 150 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034854240/E (in base 10) 117PCO (in base 32);

EU/1/00/132/025 150 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034854253/E (in base 10) 117PCF (in base 32);

Titolare A.I.C.: S.P. Europe.

Art. 2.

La specialità medicinale «Viraferonpeg» è classificata come segue:

EU/1/00/132/001 50MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854012/E (in base 10) 117P3W (in base 32);

Classe «A» nota 32.

Il prezzo massimo di cessione aI Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 164.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 271.500 (IVA inclusa).

EU/1/00/132/006 80MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854063/E (in base 10) 117P5H (in base 32);

Classe «A» nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 263.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 412.800 (IVA inclusa);

EU/1/00/132/011 100MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854113/E (in base 10) 117P71 (in base 32) classe «C».

EU/1/00/132/016 120MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854164/E (in base 10) 117P8N (in base 32);

Classe «C».

EU/1/00/132/021 150MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034854214/E (in base 10) 117PB6 (in base 32);

classe «C».

Le altre confezioni non saranno commercializzate in Italia.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3239

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Orta Sanchez Elsida Belkis ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito nell'anno 1987 presso l'istituto Politecnico della sanità «M. Piti Fajardo» di Sancti-Spiritus (Cuba) della sig.ra Orta Sanchez Elsida Belkis, nata a Sancti-Spiritus (Cuba) il giorno 17 settembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Orta Sanchez Elsida Belkis è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2903

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palomino Contreras Eloisa Graciela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1993 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra Palomino Contreras Eloisa Graciela nata a Ica (Perù) il giorno 11 aprile 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Palomino Contreras Eloisa Graciela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Elia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Palmi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria datata 31 maggio 2000, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa edilizia «Sant'Elia - Società cooperativa a responsabilità limita», con sede in Palmi (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Sant'Elia - Società cooperativa a responsabilità limita», con sede in Palmi (Reggio Calabria), alla via S. Cilea n. 82, costituita in data 21 maggio 1958 con atto a rogito del notaio dott. Fortunato Marazzita di Palmi (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Palmi (Reggio Calabria) con decreto 17 marzo 1959, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, e il dott. Borrello Natale con studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3258

DECRETO 24 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gallico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Davide Ziino;

Viste le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore inviate dal dott. Davide Ziino in data 16 novembre 2000;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonella Lupis residente in Reggio Calabria in via Villini Svizzeri Dir. Gulli n. 33, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria) alla Strada Statale 18, III Tratto n. 7, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1999, in sostituzione del dott. Davide Ziino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3259

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 29477).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.c. a r.l. Agrofil, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 23 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legislativo 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3229

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 29478).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*);

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicem-

bre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.c. a r.l. Agrofil, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla - S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001, in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 23 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. l, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3230

DECRETO 5 marzo 2001

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Cooper M.A.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1, della legge n. 127/1971 che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 gennaio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cooper M.A.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Cooper M.A.», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 5 marzo 2001

Il direttore: GURRADO

01A3237

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 16 gennaio 2001.

Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha demandato al decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, la determinazione della tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

le seguenti direttive:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di seguito denominato «fondo».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere le attività di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale le disponibilità del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. Per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo s'intendono, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quelle rivolte rispettivamente:

a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri già esistenti. I costi relativi alle precitate attività sono ammissibili ove sussista un collegamento funzionale con il programma cui ineriscono.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a) e b);*

e) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'art. 11.

2. Possono beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili costituiti dai soggetti di cui al comma 1 e altri soggetti pubblici o privati a condizione che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale. Il valore della predetta partecipazione è fissato al 30 per cento per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare i programmi anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA ed ASI purché le attività dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 abbiano un costo superiore al 50 per cento di quello complessivo del programma, ovvero al 30 per cento ove il programma preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni del fondo i soggetti sottoposti alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché i soggetti che risultino morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del fondo.

Art. 4.

Tipologia e misura delle agevolazioni

1. Per le attività di cui all'art. 2 il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure:

a) per i programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25 per cento in equivalente sovvenzione lordo (di seguito denominato ESL);

b) per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività siano per lo meno pari al 10 per cento dei costi ammissibili, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'ESL corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale, pari al 50 per cento ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera *a).*

2. Qualora l'intervento sotto forma di finanziamento di cui al comma 1 superi i limiti ESL indicati nel comma medesimo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riduce la percentuale di intervento concessa sotto tale forma.

3. La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento di quello indicato e aggiornato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla predetta data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3.

4. Gli interessi di preammortamento, calcolati dalla data di erogazione di cui all'art. 9, comma 1, saranno corrisposti annualmente a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 3. Il rimborso del finanziamento avverrà in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento di cui al comma 3.

5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse maggiorazioni, nella forma del contributo alla spesa, nelle sotto elencate percentuali dei costi ammissibili:

a) 10 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;

b) 10 per cento per i programmi che sono effettuati in una delle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

c) 5 per cento per i programmi svolti nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c),* del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;

d) 10 per cento per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito del programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda a condizione che le attività di ricerca e sviluppo svolte siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. La maggiorazione è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendono una quota rilevante di attività di ricerca ovvero comportano rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti ed alle tecnologie da sviluppare. La

precitata percentuale del 10 per cento è elevabile al 15 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla copertura finanziaria del programma concorrano sotto qualsiasi forma, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o altri intermediari finanziari;

e) 10 per cento per i programmi che prevedono almeno una delle condizioni seguenti:

1) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati membri dell'Unione europea, purché fra il soggetto richiedente e i citati partner non sussistano i rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile;

2) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca e università.

6. Il cumulo degli interventi aggiuntivi sotto forma di contributo alla spesa di cui al comma 5 non può in nessun caso eccedere il 25 per cento ESL del costo ammissibile del programma.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione delle determinazioni della Commissione europea.

8. La determinazione delle agevolazioni espresse in ESL è effettuata, nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, con calcolo basato sull'anno solare, attualizzando i valori degli investimenti e delle erogazioni alla data di avvio del programma ovvero, per i programmi ancora da avviare, alla data di emanazione del predetto decreto, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla medesima data. A tal fine il contributo alla spesa è calcolato sulla base del piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4 ed il valore attualizzato del finanziamento agevolato è determinato come somma delle differenze attualizzate tra le rate al tasso di riferimento di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e quelle al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

9. L'ammontare delle agevolazioni di cui al comma 8 è rideterminato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento dell'erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 5, ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi indicati ai precedenti commi 1 e 6, sulla base delle spese effettivamente sostenute per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 8, comma 3, non possono essere aumentate. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda il limite massimo indicato al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo alla spesa.

10. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo. In caso di esaurimento delle risorse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 5.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, un incremento temporale non superiore a 12 mesi.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività del programma;

b) gli strumenti, le attrezzature di nuovo acquisto, le opere murarie necessarie, utilizzati per l'attività oggetto del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;

c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

d) le spese generali imputabili all'attività del programma, da determinare anche forfetariamente in misura non superiore al 60 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera *a);*

e) il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.

3. I costi già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purché riferiti a studi di fattibilità, limitatamente alle voci di cui al comma 2, lettere *a), c)* e *d),* e nel limite massimo del 10 per cento del totale dei costi ammissibili.

4. Per le attività di cui all'art. 2, comma 3, sono ammissibili i costi riguardanti:

a) la progettazione e gli studi di fattibilità nel limite massimo del 5 per cento delle spese complessivamente ammissibili;

b) l'acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo purché nei 10 anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;

c) la realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo;

d) gli strumenti, le attrezzature, gli impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attività ad eccezione degli autoveicoli.

5. I costi relativi alle attività di cui al comma 4 già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili purché riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilità.

6. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca è condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di cui all'art. 2, comma 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo è restituito con le modalità previste dall'art. 10, comma 4.

7. I risultati e le conoscenze derivate dal programma appartengono al soggetto proponente che, per i due anni successivi alla fine del programma, deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione in merito all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma anche in relazione dell'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi. In caso di mancata comunicazione il soggetto è escluso, per gli anni successivi, dagli interventi di cui al presente decreto.

Art. 6.

Modalità di gestione

1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa.

2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni sono affidati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad una o più società o enti, anche in forma consortile, ovvero ad una o più associazioni temporanee di imprese, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, mediante gara ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Con contratto, di durata non superiore a 5 anni, stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto o i soggetti prescelti, di seguito denominati «gestore», sono regolamentati i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso spettante al gestore, i cui oneri sono posti a carico delle risorse del fondo.

4. Per l'esame della validità tecnologica dei progetti il gestore è autorizzato ad utilizzare esperti esterni, ivi compresi quelli di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base di criteri e parametri fissati nel contratto di cui al comma 3.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individua la data di presentazione delle domande, definisce il modello delle domande di concessione e di erogazione dei benefici, i relativi allegati, le istruzioni per la redazione e valutazione del programma e dei relativi costi, nonché eventuali adempimenti semplificati per i programmi proposti dalle piccole e medie imprese di costo non superiore a 3 miliardi di lire.

2. La domanda di ammissione ai benefici del fondo, redatta secondo il modello di cui al comma 1, deve essere presentata al gestore non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dall'inizio del programma.

Art. 8.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. L'istruttoria dei programmi è effettuata dal gestore secondo l'ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente entro 90 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa che deve altresì evidenziare il piano di investimento ripartito fra costi da sostenere entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e costi da sostenere alla medesima data di ciascun anno successivo di svolgimento del programma.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli adempimenti istruttori, articolati in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma ed in una verifica della validità tecnologica del programma stesso, sono volti, tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, ad accertare in particolare:

a) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;

b) la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;

c) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;

d) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;

e) per le sole grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa;

f) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;

g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito e previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 feb-

braio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di seguito denominato «Comitato tecnico», emana il decreto di concessione delle agevolazioni determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento. Il Comitato tecnico, che si riunisce con cadenza almeno mensile, esprime il parere entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti istruttori. Decorso tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque alla definizione del procedimento.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì specificati gli impegni dell'impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti di cui al comma 1 predisposto dall'impresa, nonché la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

5. I soggetti beneficiari assumono, mediante sottoscrizione del decreto di concessione, gli obblighi derivanti dal decreto medesimo e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici concessi.

6. In caso di non ammissibilità del programma alle agevolazioni del fondo in quanto concernente prevalentemente attività di ricerca industriale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce la domanda e la relativa documentazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo modalità definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e fatta comunque salva la data di presentazione della domanda.

Art. 9.

Erogazioni delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle imprese.

2. Le erogazioni avvengono in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento l'impresa deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

4. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese già sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del programma, non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, l'impresa trasmette al gestore, entro tre mesi dalla data di fine programma, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta.

7. L'erogazione a saldo è disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'impresa, della documentazione di cui al comma 6.

8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

Art. 10.

Accertamenti e revoche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi di innovazione anche per il tramite del gestore.

3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 1, per la realizzazione del programma;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6;

e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11.

Riserva per programmi di particolare rilevanza

1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali.

2. Con appositi bandi, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* emanati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione dei progetti di massima.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilità risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo.

4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalità e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 12.

Funzioni del comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico oltre a svolgere le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ad esprimere i pareri previsti dagli articoli 8 e 11 del presente decreto, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettua l'esame dei risultati dei programmi ammessi, sulla base di relazioni annuali in merito all'andamento dei programmi finanziati e dei risultati delle verifiche e degli accertamenti effettuati.

Art. 13.

Garanzie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, per gli interventi di finanziamento previsti dal presente decreto non sono richieste particolari forme di garanzie. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita un'anagrafe relativa ai programmi di sviluppo precompetitivo.

3. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Per i programmi presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di cui all'art. 7, comma 1, si applicano le previgenti disposizioni salvo che le imprese, entro i trenta giorni successivi alla precitata data, non riformulino la domanda secondo i criteri e le modalità del presente decreto, fatto salvo l'ordine cronologico di esame acquisito dalla precedente domanda.

2. Con il contratto di cui all'art. 6, comma 3, potranno essere trasferite al gestore le attività residue inerenti ai programmi di innovazione tecnologica per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già deliberato l'intervento del fondo e per i quali non sia ancora avvenuta la restituzione delle rate di finanziamento concesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2001
Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 41

01A3165

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di edifici solari fotovoltaici ad alta valenza architettonica.

Il DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO ACUSTICO E INDUSTRIE A RISCHIO

Vista la delibera CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» con al quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obbiettivi che devono esssere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna all'azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il libro bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW;

Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia gotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato, la ricerca e, dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;

Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici operanti in connessione alla rete di distribuzione elettrica viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31 con i quali sono stati individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

Ritenuto opportuno avviare, in attuazione della citata delibera CIPE 6 agosto 1999, azioni dirette alla diffusione della tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia;

Considerato che l'art. 29, comma 2, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce allo Stato il compito di fissare gli obiettivi e i programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili;

Visto l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonché per definire le modalità di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

Considerato che è in corso di perfezionamento un atto integrativo al succitato accordo di programma con l'ENEA per lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche relative ai programmi di sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, firmato in data 7 giugno 2000, per l'individuazione delle soluzioni più adeguate ad un corretto inserimento delle tecnologie solari nel tessuto urbano;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e obiettivo del finanziamento

Il presente decreto finanzia le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di grande scala, completamente integrato in un complesso edilizio, caratterizzato da elevate prestazioni energetico-ambientali e da alta valenza architettonica.

Art. 2.

Criteri e modalità del finanziamento

I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi saranno oggetto di apposito bando, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura di questo Ministero. Il bando, inoltre, stabilirà i termini, i requisiti, le condizioni e i documenti per la partecipazione, nonché gli elementi per la valutazione delle domande.

Art. 3.

Disponibilità finanziaria e assunzione dell'impegno

Per la finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di L. 3.111.000.000 utilizzando le disponibilità del capitolo 8254 della U.P.B. 7.2.1.2 (Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 142

01A3371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione n. 154/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato della Commissione europea;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lettera *b)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000, del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 103/2000 del 4 agosto 2000, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti industriali da realizzarsi nelle due unità produttive: F.O.S. in Battipaglia (Salerno) e Pirelli cavi e sistemi S.p.a. in Arco Felice (Napoli) negli anni 2000-2002, per un importo complessivo pari a lire 135.226,6 milioni (69,839 Meuro). L'onere a carico della finanza pubblica è stato determinato in lire 76.220 milioni (39,364 Meuro), di cui lire 38.110 milioni (19,682 Meuro) a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania. L'occupazione è stata prevista in 280 addetti di cui 180 di nuova assunzione;

Vista la nota n. 0048412 del 18 dicembre 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, nella quale si prevede il potenziamento della capacità produttiva della produzione di fibra ottica dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia attraverso un investimento aggiuntivo di lire 86.300 milioni (44,570 Meuro). L'onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica sarà pari a lire 42.945,8 milioni (22,180 Meuro) di cui lire 21.472,9 milioni a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania. L'occupazione aggiuntiva prevista è pari a 50 unità tutte di nuova assunzione;

Tenuto conto che il Servizio per la programmazione negoziata, in conseguenza dell'investimento aggiuntivo, propone lo slittamento al 31 gennaio 2003 del termine per la realizzazione degli investimenti previsti con la proposta di cui sopra;

Considerato che il citato Servizio per la programmazione negoziata propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura del 90% del 35% E.S.N. (misura massima concedibile);

Considerato, altresì, che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il suddetto Servizio conferma la validità dell'iniziativa così come modificata dall'aggiornamento proposto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Pirelli cavi e sistemi S.p.a. Il contratto aggiornato prevede investimenti industriali complessivi pari a lire 221.526,6 milioni (114,409 meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie relative agli importi aggiuntivi di cui alla presente delibera, sono calcolate nella misura del 90% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.), in conformità a quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali.

3. L'onere globale aggiornato, a carico della finanza pubblica, è rideterminato in lire 119.165,8 milioni (61,544 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è rideterminato in lire 59.582,9 milioni (30,772 meuro), con un incremento pari a lire 21.472,9 milioni da finanziarsi con risorse a valere di lire 900 miliardi di cui alle premesse. La restante somma sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento, nella nuova misura prevista, sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 42.198,4 milioni per ciascuno dei due primi anni e a lire 34.769 milioni per il 2003.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 gennaio 2003.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 330 addetti, di cui 230 di nuova assunzione, con un incremento di 50 unità rispetto a quanto previsto nel contratto originario.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Pirelli cavi e sistemi S.p.a., il contratto di programma così come aggiornato, che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 129

01A3163

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Impre.Co. Società consortile a r.l. (Deliberazione n. 151/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la nota della commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «Programmazione negoziata»;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0046921 del 7 dicembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato la

proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla IMPRE.CO. Società consortile a r.l., consorzio di piccole e medie imprese, per l'attuazione di investimenti industriali nei settori appartenenti al sistema moda (tessile, abbigliamento, calzature), investimenti da realizzarsi nella regione Campania (Obiettivo 1);

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo e la razionalizzazione di un distretto produttivo capace di concorrere all'emersione delle aziende locali, di valorizzare e qualificare l'imprenditoria locale, facendola interagire con l'imprenditoria del centro-nord d'Italia, creando sinergie tanto produttive quanto commerciali;

Considerato che le iniziative proposte coinvolgono le 51 società consorziate ed attengono ad attività comprese nei comparti delle filiere produttive sopra indicate e che la IMPRE.CO. Società consortile a r.l., attraverso la realizzazione di adeguate procedure software, svolgerà un ruolo attivo di promozione e gestione dei processi integrativi sia nell'ambito del consorzio (Intranet), che tra il polo industriale e l'esterno (Internet);

Considerato altresì che la proposta prevede anche la realizzazione di infrastrutture volte al miglioramento della circolazione ed all'adeguamento della viabilità esistente nell'area di insediamento, da realizzarsi a cura dell'A.S.I. di Caserta, e con onere a totale carico della finanza pubblica, pari a lire 22.098,7 milioni;

Considerato, altresì, che l'attività delle aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale con notevoli riflessi previsti anche nell'indotto e che consentirà positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Vista la deliberazione n. 4193 del 28 luglio 2000, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, in quanto rientranti nelle finalità inserite nell'accordo di programma Quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbrao 2000 e coerenti con il POR regionale;

Considerato, altresì, che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare - secondo quanto previsto al successivo punto 7 - tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la IMPRE.CO. Società consortile a r.l., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto moda da realizzarsi nella provincia di Caserta, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.

Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:

Investimenti industriali, 318.486,6 milioni di lire ;

Servizi reali, 530,0 milioni di lire ;

Totale 319.016,6 milioni di lire (Meuro 164,758).

Gli investimenti industriali prevedono n. 51 iniziative delle singole società, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera, oltre all'iniziativa relativa ai servizi reali che fa capo direttamente al consorzio IMPRE.CO.. Vanno inoltre aggiunte le iniziative infrastrutturali per un ammontare di lire 22.098,7 milioni (11,413 Meuro), a totale carico della finanza pubblica.

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I..

3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato in lire 202.516,8 milioni (104,591 Meuro) da erogare nel modo seguente: lire 101.165,6 milioni in ciascuno degli anni 2001 e 2002, lire 185,6 milioni nel 2003. Sono inoltre previsti oneri per infrastrutture pari a lire 22.098,7 milioni (11,413 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 112.307,75 milioni, a valere sull'accantonamento di lire 900 miliardi di cui alle premesse. La restante somma di lire 112.307,75 milioni sarà a carico della regione Campania.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 1.493 addetti, di cui 1.175 di nuova assunzione.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la IMPRE.CO. Società consortile a r.l., il contratto di programma di cui sopra che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 128

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DISTINTI PER SOCIETA'

Tabella 1

n.	azienda	tip.	Investimento			Onere Finanza Pubblica
			2001	2002	Totale	
1	1^ Stagione	Abb.	1.929,2	1.781,0	3.710,2	2.350,3
2	Bottonificio CA.NA.LI.	Bott.	2.358,7	2.177,2	4.535,9	2.850,2
3	Calzaturificio Brecos	Calz	2.917,2	2.693,3	5.610,5	3.541,9
4	Calzat. F.lli Gravino	Calz.	2.314,0	2.136,3	4.450,3	2.803,8
5	Calzafin	Calz.	4.161,1	3.841,0	8.002,1	5.062,1
6	Calzaturificio Europa	Suol.	3.534,0	3.262,1	6.796,1	4.293,3
7	Carton Varz	Scat.	5.113,7	4.721,0	9.834,7	6.302,4
8	Casa dell'ombrellone	Omb.	2.284,9	2.109,2	4.394,1	2.799,4
9	Cent. Tessile Meridionale	Set.	6.515,6	6.014,5	12.530,1	8.017,7
10	Confezioni Cesane	Abb.	3.669,1	3.387,0	7.056,1	4.445,5
11	CO.RAF.	Calz.	2.413,8	2.229,0	4.642,8	2.933,0
12	DE.VI. Industrie Tessili	Abb.	2.487,1	2.296,8	4.783,9	3.054,3
13	DIMAGRAF	Pubb.	7.562,9	6.981,7	14.544,6	9.475,9
14	Dima Uno	Tranc.	3.499,6	3.230,5	6.730,1	4.293,8
15	Elena Confezioni	Abb.	2.521,0	2.327,1	4.848,1	3.097,6
16	ERREDUE	Abb.	3.606,5	3.329,2	6.935,7	4.314,0
17	ERREMODA	Suol.	3.665,9	3.383,9	7.049,8	4.507,7
18	Suolif. e Tacchif. Euro	Tacc.	2.305,8	2.128,5	4.434,3	2.795,6
19	F.lli del Piano	Calz.	2.568,3	2.370,6	4.938,9	3.122,2
20	Facc. Pell.	Calz.	3.068,0	2.832,0	5.900,0	3.804,0
21	Fifth Avenue Shoes	Calz.	4.170,5	3.849,7	8.020,2	5.163,1
22	Fintex	Abb.	3.783,3	3.492,2	7.275,5	4.589,9
23	Calzaturificio GI.VI.	Calz.	3.048,0	2.813,5	5.861,5	3.710,6
24	GIUSALMAR	Calz.	4.908,0	4.530,5	9.438,5	5.923,0
25	G.R.C. Confezioni	Abb.	2.304,9	2.127,6	4.432,5	2.817,8
26	Gruppo Margi	Abb.	1.909,0	1.762,1	3.671,1	2.308,3
27	Confezioni G.S.A.	Abb.	2.960,0	2.732,4	5.692,4	3.596,1
28	In & Out	Abb.	1.963,1	1.812,1	3.775,2	2.376,9
29	Italian Shoes	Calz.	3.742,8	3.455,0	7.197,8	4.537,9
30	Calzaturificio Kiruna	Calz.	4.321,0	3.988,7	8.309,7	5.290,1
31	Korrecta	Calz.	2.322,5	2.143,8	4.466,3	2.841,3
32	Liccardo Manufacture	Calz.	5.722,1	5.282,0	11.004,1	7.025,7
33	Calzaturificio Liverpool	Calz.	1.812,8	1.673,3	3.486,1	2.184,8
34	Calzaturificio Logo	Calz.	1.997,6	1.844,0	3.841,6	2.428,5
35	M.A. Partners	Calz.	3.785,7	3.494,5	7.280,2	4.592,9
36	Malizia Profili di Donna	Abb.	2.404,0	2.219,0	4.623,0	2.945,2
37	MASCONF.	Abb.	2.821,4	2.604,4	5.425,8	3.418,4

n.	azienda	tip.	Investimento			Onere finanza pubblica
			2001	2002	Totale	
38	ME.RIF. Pellami	Pell.	4.121,6	3.804,5	7.926,1	4.951,6
39	Messaggio Moda	Tom.	2.608,7	2.408,0	5.016,7	3.146,1
40	N. Clara by Mary Corset	Cors.	2.289,2	2.113,2	4.402,4	2.796,7
41	F.lli Pellegrino Suolettif.	Suol.	5.126,2	4.731,8	9.858,0	6.365,9
42	Calzaturificio Petrol	Calz.	2.329,3	2.150,2	4.479.5	2.822.2
43	Pigiamificio Pisani	Pig.	2.071,4	1.912,0	3.983,4	2.516,4
44	PRAT	Calz.	2.590,8	2.391,6	4.982,4	3.151,9
45	Prima Linea	Calz.	2.124,4	1.961,0	4.085,4	2.584,4
46	RI.MA.CA.	M.C.	2.766,6	2.553,8	5.320,4	3.317,5
47	Studio Albatros	CAD	3.700,8	3.416,2	7.117,0	4.629,2
48	Tessil Saurer	Ric.	3.483,8	3.215,8	6.699,6	4.316,2
49	Calzaturificio Thomas	Calz.	1.670,2	1.541,8	3.212,0	2.026,4
50	Trimond	Calz.	4.277,5	3.948,5	8.226,0	5.233,1
51	Vindal	Ac.Ab.	3.976,9	3.671,0	7,647,9	4.858,4
	Tot. Investim. e agev.ni		**165.610,5**	**152.876,1**	**318.486,6**	**202.331,2**
52	IMPRE.CO.	Intranet e Internet			(*) 530,0	(*) 185,6
	TOTALE CONSORZIO		**165.610,5**	**152.876,1**	**319.016,6**	**202.516,8**
	INFRASTRUTTURE					**22.098.7**
	TOTALE GENERALE		**165.610,5**	**152.876,1**	**319.016,6**	**224.615,5**

(*) attuato interamente nel 2003

01A3166

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2001.

Decadenza della Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1818).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), via XXV Aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 8 marzo 2001 con la quale la Nationale Suisse — Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 8 febbraio 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4 - corpi di veicoli ferroviari, 5 - corpi di veicoli aerei e 11 - r.c. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3533

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società «Caf Sicaf - Centro di assistenza fiscale S.r.l.», in forma abbreviata «Caf Sicaf S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 20 febbraio 2001, con la quale la società «Caf Sicaf - Centro di assistenza fiscale S.r.l.» in sigla «Caf Sicaf S.r.l.», con sede legale in Roma via Cesare Balbo n. 35, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 6 novembre 2000, a rogito notaio Antonelli Vincenzo (rep. 50463 - raccolta n. 15716) e il verbale di assemblea straordinaria del 5 febbraio 2001 a modifica dell'art. 1 dello statuto

allegato a detto atto costitutivo, dal quale ultimo risulta interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000 (cento milioni);

Viste le delibere allegate a detto atto costitutivo *sub A, B* e *C*, rispettivamente della segreteria nazionale Sinfub, della giunta esecutiva della Cuq e della giunta esecutiva dell'Anqui con le quali si dà mandato per la costituzione del presente Caf, nonché si attesta che il numero degli aderenti supera le cinquantamila unità;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 (due miliardi), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caaf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Petrecca Piero, nato a Campobasso il 19 maggio 1963 e residente ad Isernia iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Isernia;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza:

La società «Caf Sicaf - Centro di assistenza fiscale S.r.l.», in forma abbreviata «Caf Sicaf S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997. La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A3301

DECRETO 14 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze — Dipartimento delle entrate — con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, il quale prevede, tra l'altro, che — fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 — il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il garante del contribuente, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Atteso che, per la regione Puglia, non è stato ad oggi nominato il garante del contribuente;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, ed in particolare gli articoli 11 e 13;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, ed in particolare gli articoli 4 e 7;

Vista la nota del 9 marzo 2001, con la quale l'ufficio locale di Ostuni dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, a causa di alcuni imprevisti occorsi durante i lavori di installazione dell'impianto ascensore all'interno della propria sede, si rende necessario chiudere totalmente la struttura nelle giornate di venerdì 9 marzo e sabato 10 marzo 2001;

Considerato che occorre adottare il decreto di accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni dell'Agenzia delle entrate per il periodo dal 9 marzo al 10 marzo 2001;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni dell'Agenzia delle entrate nei giorni 9 marzo 2001 e 10 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 marzo 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A3476

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2001.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela nel giorno 10 marzo 2001.

2. Irregolare funzionamento dell'ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto e dell'ufficio del registro di Augusta:

2.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 26 febbraio 2001;

2.2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Augusta nel giorno 27 febbraio 2001.

Motivazioni.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi di disinfestazione da parte del settore ecologia ed igiene ambientale del comune di Gela.

Relativamente al punto 2 di precisa che, i direttori dell'ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto e dell'ufficio del registro di Augusta, hanno riscontrato, nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, segni di effrazione alla porta di ingresso e la conseguente introduzione nei locali di estranei i quali, dopo avere compiuto atti vandalici, hanno asportato del materiale informatico e un rilevante numero di atti. Gli uffici di che trattasi, pertanto, non hanno potuto funzionare regolarmente nella considerazione che, le autorità di pubblica sicurezza opportunamente intervenute, hanno impedito l'ingresso dei dipendenti al fine di consentire alle medesime di esperire le indagini di rito.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 12 marzo 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A3362

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2001.

Organizzazione dell'ufficio di Sessa Aurunca-Teano.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Organizzazione dell'ufficio di Sessa Aurunca-Teano.

1.1. L'ufficio di Teano assume la denominazione di «Sessa Aurunca-Teano», rimanendone invariate le funzioni e la competenza territoriale. L'ufficio ha sede principale a Sessa Aurunca, con una struttura decentrata a Teano.

1.2. La disposizione di cui al punto 1.1. ha effetto dalla data che sarà fissata con successivo atto.

Motivazioni.

Con il presente atto la denominazione dell'ufficio di Teano viene mutata in quella di «Sessa Aurunca-Teano», lasciandone invariate le funzioni e la competenza territoriale. L'ufficio ha sede principale a Sessa Aurunca, in ragione della maggiore consistenza demografica di quella città, con una struttura decentrata a Teano, al fine di corrispondere pienamente alle esigenze della popolazione locale.

L'ufficio di Teano assumerà la nuova denominazione, non appena completati i lavori di adeguamento dei locali nella sede principale di Sessa Aurunca. Gli oneri relativi al funzionamento di tale sede saranno a carico della locale amministrazione comunale, secondo gli impegni da essa assunti.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

01A3582

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto d'accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota n. prot. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale il dipartimento del territorio - direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999, le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Vista la nota prot. n. 27223/01, del 27 febbraio 2001, del dirigente vicario dell'ufficio del territorio di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo d'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è dovuto all'intrusione d'estranei ed al furto d'atti avvenuti nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopraccitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio per l'intera giornata del 27 febbraio 2001, per quanto riguarda i servizi d'istituto del servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 marzo 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A3300

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 26 marzo 2001, MIACEL n. **2/2001.**

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo
Al commissario dello Stato per la regione Sicilia
Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Al garante per la protezione dei dati personali
Al Ministero della giustizia
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero della sanità
All'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'associazione nazionale dei comuni d'Italia
All'associazione nazionale ufficiali di stato civile
Al Gabinetto del sig. Ministro
Alla direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale
All'ufficio centrale per i sistemi informativi automatizzati

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica, è stato emanato il regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il decreto del Presidente della Repubblica in questione entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè il 30 marzo 2001.

La novità più rilevante che tale decreto introduce è il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero della giustizia al Ministero dell'interno, anche in applicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 14, comma 2, lettera *a)*.

In particolare:

Al Ministero dell'interno spetta:

impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);

disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile (art. 4);

adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o aggiunta di altro cognome (art. 88).

Alle prefetture, cui l'art. 235 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51, ha già trasferito la competenza in materia di verificazione e vidimazione dei registri di stato civile, spetta:

esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile (art. 9);

ricevere, istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o aggiunta di cognome (art. 85);

adottare i decreti di concessione di cambiamento dei nome o aggiunta di altro nome o cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale (art. 89);

verificare, almeno con cadenza annuale, la regolarità della tenuta degli atti di stato civile (art. 104).

In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, con l'allegato decreto in data 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, il Ministro dell'interno ha emanato le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.

Questa direzione generale sta inoltre provvedendo alla predisposizione dei seguenti strumenti normativi:

decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi sentite l'ANCI e l'ANUSCA, per l'«Organizzazione dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile» (art. 4, comma 1);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti: AIPA, Garante per la protezione dei dati personali e ANCI, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, recante «Modalità tecniche per iscrizione, trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici» (art. 10, comma 2);

decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, recante «Formule e modalità per la redazione degli atti di stato civile» (art. 12, comma 1).

Attesa la notevole portata innovativa del decreto del Presidente della Repubblica e tenuto conto dei numerosi quesiti fatti pervenire dalle amministrazioni comunali, si ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti esplicativi delle norme in esso contenute.

Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile (articoli 1 e 2).

Di prioritaria importanza è l'immediata verifica delle deleghe già attribuite, al fine della loro eventuale conferma. Al riguardo, si specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega, oltre che al sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.

La conferma delle deleghe deve essere effettuata con apposito provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

Per coloro che a tale data non abbiano i requisiti predetti, ove non sia possibile sostituirli con altri che li posseggano, deve essere fatta nuova delega, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, nella quale vengano esplicitati i «gravi motivi» che impongono l'adozione di tale provvedimento.

I provvedimenti adottati con tali criteri devono essere comunicati al prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

È opportuno, inoltre, specificare che, diversamente dal passato, la nuova normativa ha previsto la delega piena delle funzioni di ufficiale dello stato civile per i segretari comunali e per i dipendenti a tempo indeterminato del comune, mentre la delega agli assessori o ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani, anche non residenti, che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale, può essere conferita limitatamente ai casi di ricevimento del giuramento relativo all'acquisto della cittadinanza italiana e alla celebrazione del matrimonio.

Il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni.

Uffici separati (art. 3).

Gli uffici separati già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica continuano a svolgere le funzioni loro attribuite, senza la necessità di un nuovo provvedimento.

Per l'eventuale soppressione, si richiamano le modalità indicate dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica.

Registri.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 10, comma 2, continueranno ad essere utilizzati i registri già in funzione secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Di seguito ad alcuni quesiti fatti pervenire, si specifica quanto segue:

tali registri non possono essere vidimati dal dirigente comunale, ma dal prefetto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, art. 1, comma 1;

gli allegati debbono essere conservati come indicato nell'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale;

nel caso di errori materiali (errori di scritturazione - errori sulla grafia dei nomi e dei cognomi, date ecc. che non implicano questioni di Stato), anche commessi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, la correzione è effettuata dal dipendente comunale che in quel momento esercita la funzione di ufficiale dello stato civile, anche se l'errore è stato commesso in precedenza da altri, mediante annotazione, nella quale deve essere indicata l'esatta collocazione nell'atto dell'errore da correggere.

Dell'avvenuta correzione è data immediata comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertatane la regolarità, dispone che la correzione venga effettuata anche sui registri depositati presso il suo ufficio. Simile incombenza spetterà al prefetto quando, dall'inizio dell'anno 2002, riceverà in deposito dagli ufficiali dello stato civile il secondo originale dei registri.

Il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse (art. 98, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica) può proporre ricorso al tribunale per la rimozione della correzione apposta dall'ufficiale dello stato civile.

In materia di correzione di atti, va sottolineata la obbligatorietà della correzione in tutti i casi considerati dall'art. 98, commi 1 e 2.

Va anche rilevato che la correzione di cui al comma 2 è ammessa soltanto con riguardo all'atto di nascita di cittadini italiani nati all'estero: trattasi di ipotesi in cui non può sorgere dubbio circa il tenore e il testo della correzione. In altre ipotesi, è necessario che si segua la via del giudizio di rettificazione.

Atti formati all'estero (Titolo IV).

Con l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica si è inteso, fra l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando non è possibile l'individuazione del comune competente.

L'autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati all'estero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17.

L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che prevede la scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile solo ove non sia applicabile nessuno dei precedenti.

L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.

L'art. 20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessità che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.

Ove tali eventi non siano stati registrati presso l'autorità locale, o, benché registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica, gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondano essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica.

Registrazione e legalizzazione degli atti (art. 21).

Autenticazione di firme:

le procure speciali previste dall'art. 12, comma 7, possono essere sottoscritte senza autenticazione della firma, essendo formate per scrittura privata (vedi gli articoli 2702, 2703 e 2704 del codice civile).

non sono ad esse applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa.

i documenti esistenti presso l'ufficio che procede all'acquisizione di documenti e alla formazione di un atto devono essere precisamente indicati con gli estremi dell'anno, del registro e del numero dell'atto cui il documento si riferisce senza necessità che ne sia acquisita copia.

Legalizzazione:

la legalizzazione delle firme apposte dagli ufficiali dello stato civile sugli estratti e sui certificati da far valere all'estero, ove richiesta dalle autorità locali, è effettuata dai prefetti.

Cittadinanza.

Con riferimento agli articoli 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica, all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, e all'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative alla cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento; pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della dichiarazione già resa, sia trascritto poiché costituisce l'atto conclusivo del procedimento stesso.

Nel caso di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorità diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica, il quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica.

Con riferimento all'art. 6 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, si precisa che gli accertamenti e le attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 8 (come modificato dall'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica) del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993, debbono essere trasmessi per la trascrizione agli uffici di stato civile competenti, individuati ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica. Tali atti e le dichiarazioni rese dagli interessati debbono essere altresì annotati sui loro atti di nascita, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica e dell'art. 16, comma 8, del citato decreto n. 572/1993.

Per gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica.

Si precisa che l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Il verbale di giuramento, redatto senza la presenza di testimoni, è iscritto nei registri di cittadinanza e non deve essere formato separatamente. Se il giuramento è prestato all'estero, la trasmissione del verbale e del

decreto di concessione avviene ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del decreto del Presidente della Repubblica.

L'acquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica.

Nascita.

L'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al pubblico ministero dell'avvenuto parto solo se sussistono ipotesi di reato (comma 3).

L'atto di nascita non può essere formato prima che l'ufficiale dello stato civile abbia acquisito l'attestazione di avvenuta nascita (comma 7).

Vanno iscritte nei registri e negli archivi di nascita anche le dichiarazioni relative a bambini stranieri privi del permesso di soggiorno, figli di genitori stranieri con o senza permesso di soggiorno, poiché è soprattutto essenziale che sia registrato l'evento della nascita in Italia di un bambino cui attribuire uno stato civile. Se i genitori sono in possesso di permesso di soggiorno e risiedono in Italia, l'atto di nascita va inviato per la trascrizione al comune di iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazione tardiva di nascita, i motivi del ritardo devono essere indicati nello stesso atto di nascita, come precisato nell'art. 9 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Nomi e cognomi.

Nelle ipotesi previste dall'art. 33, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica l'ufficiale dello stato civile comunica all'interessato l'avvenuto mutamento del cognome a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di cambiamento di nomi (art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica) o di scelta del nome o dei nomi (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica), i relativi atti (quindi, per analogia, non soltanto «i provvedimenti») vanno annotati sull'atto di nascita dell'interessato (art. 49, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica) e sul suo atto di matrimonio (art. 69, lettera *p)* del decreto del Presidente della Repubblica), nonché, per coerenza con il citato (art. 49, lettera *p*), sull'atto di nascita dei figli.

Le scelte eventualmente fatte in un momento anteriore all'entrata in vigore del nuovo regolamento sono sicuramente valide e debbono quindi essere annotate sull'atto di nascita.

Le scelte fatte dinanzi all'ufficiale di anagrafe non hanno valore riguardo all'ordinamento dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica, non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.

L'art. 36 si riferisce ad eventuali situazioni pregresse da sanare, unicamente su richiesta. Ove non sia presentata alcuna dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile non deve intervenire in alcun modo sulla situazione identificativa delle persone cristallizzatasi nel tempo (ad esempio, se una persona cui sono stati imposti più nomi è stata sempre identificata con uno solo di essi ed in tal modo gli sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di atti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti).

Per «dichiarante» deve intendersi il diretto interessato ovvero chi esercita su di lui la potestà genitoriale o la tutela. Questi può, solo per una volta, dichiarare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

L'utilizzazione di tale facoltà è naturalmente connessa alla necessità di tutelare un interesse degno di protezione e non può prevedere l'alterazione dell'ordine dei vari elementi né l'indicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome.

Alla luce di quanto precede, il dichiarante potrà, pertanto richiedere l'indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo.

È fatta salva l'ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente.

Riconoscimento di figli naturali.

La dichiarazione di riconoscimento deve essere ricevuta nell'atto di nascita dall'ufficiale dello stato civile o dal direttore sanitario, o rifiutata, secondo le norme di carattere inderogabile di cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile.

La dichiarazione di riconoscimento ricevuta fuori dell'atto di nascita deve essere solo annotata in questo dall'ufficiale dello stato civile.

È da precisare che ove un riconoscimento di figlio naturale da inserire in un atto di nascita non fosse ammissibile, l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di riceverlo (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica), provvedendo però alla formazione dell'atto di nascita.

L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica dispone esplicitamente, integrando così la formulazione dell'art. 250, comma 3, del codice civile, che il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio natu-

rale, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, può essere prestato, oltre che contestualmente a tale riconoscimento, anche anteriormente ad esso.

Perché la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento dell'altro genitore non violi il disposto dell'art. 258, comma 2 del codice civile (che, cioè, non siano date, dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, in un atto formale connesso al riconoscimento, indicazioni relative all'altro genitore), appare necessario che quest'ultimo manifesti preventivamente l'intento di riconoscere anch'egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà, a questo punto legittimamente, prestare o negare il suo consenso vedi anche art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica).

Pubblicazioni di matrimonio.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio va contenuta in un processo verbale, con le indicazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, datato e sottoscritto nel giorno in cui esso è formato.

L'ufficiale dello stato civile dovrà quindi provvedere, quando necessario, all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, e di ciò deve dare atto di seguito al processo verbale già formato; infine provvede all'affissione, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica.

Stante la soppressione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al registro dei matrimoni.

La richiesta di pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro di culto cattolico, quando si tratti di matrimonio concordatario.

I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30 marzo 2001.

Per responsabile delle affissioni si intende il responsabile del procedimento secondo le norme della pubblica amministrazione.

Matrimonio.

Il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico è regolato dalle norme concordatarie del 1929.

Gli unici atti dello stato civile che devono essere trascritti per intero sono quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica.

È trascrivibile il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica; mentre non è trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico.

La dichiarazione di riconciliazione, ai sensi dell'art. 157 del codice civile, può essere resa anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera *g)*; sarà competente a ricevere tale dichiarazione l'ufficiale del comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso il quale deve esistere la trascrizione dell'atto, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica).

Morte.

L'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica non prescrive più, a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione della sentenza che dichiara la morte presunta di una persona, mentre l'art. 49, lettera *j)*, stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull'atto di nascita, come quelle che dichiarano la sua esistenza in vita o ne accertano la morte.

Peraltro, l'art. 81, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica richiede che anche negli atti di morte siano annotate le sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era stata dichiarata la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si ritiene, per necessità logica e nonostante il silenzio della legge, che l'annotazione di tali sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, nei registri ed archivi di morte, della sentenza di dichiarazione della morte presunta.

Con la disposizione dell'art. 72, comma 3, del nuovo ordinamento il direttore sanitario o colui che è stato delegato dall'amministrazione è equiparato, al fine dell'accertamento della morte, al medico necroscopo.

L'art. 18 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, conformemente al disposto dell'art. 71, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce che nella parte seconda, serie B, dei registri di morte si iscrivano, fra gli altri, «gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte»; mentre la parte seconda, serie C, è riservata agli atti da trascrivere, fra i quali, come si è detto, non sono compresi quelli di cui all'art. 71, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica. I moduli della serie B sono prestampati: dovrà quindi l'ufficiale dello stato civile, con opportune interlineature, adattare tali moduli alla iscrizione degli atti di cui trattasi.

Attesa l'urgenza, si prega di voler trasmettere ai sindaci con cortese sollecitudine la presente circolare, e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in questione.

Roma, 26 marzo 2001

Il direttore generale
dell'amministrazione civile
MORCONE

01A3538

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 12 marzo 2001, n. **24/E.**

Altri incarichi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici IVA
Agli uffici del registro
Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette
e, per conoscenza:
Al segretario generale del Ministero delle finanze
Al comando generale della Guardia di finanza
Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici centrali di staff dell'Agenzia delle entrate

A seguito dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, disposta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenute, a decorrere dal periodo d'imposta 1999, a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Attese le difficoltà riscontrate da parte di alcune amministrazioni nell'approntare le necessarie misure organizzative, si è reso necessario differire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 giugno 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000) al mese di giugno 2001 il termine di trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000, per l'anno 1999.

In prosieguo, aderendo ad analoghe richieste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000), è stata accordata a dette amministrazioni anche la proroga per la presentazione della dichiarazione IRAP, relativamente all'anno 1999, differendo il termine al 15 dicembre 2000 per la consegna a banche e poste ed al 15 gennaio 2001 nel caso di trasmissione telematica.

Ciò anche al fine di acquisire con sistematicità ed organicità i dati richiesti e di predisporre una procedura automatizzata per la loro gestione e trasmissione telematica.

Il software applicativo per la compilazione delle dichiarazioni IRAP e dei sostituti d'imposta relative al periodo d'imposta 1999 - denominato AdS2000, è disponibile sul sito Internet www.finanze.it

Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato gli obblighi di ritenuta sono riconducibili a tre aree:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede al pagamento di tutti gli emolumenti a spesa fissa erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato periferiche, nonché le singole direzioni provinciali del tesoro quali autonomi obbligati alla ritenuta per compensi erogati ad altri soggetti;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che interviene per il personale centrale dei vari dicasteri gestito dal suo sistema informativo;

un gran numero di altri uffici che per considerazioni di ordine giuridico e fiscale non è possibile ricondurre ad unitarietà nell'ambito dei competenti Dicasteri.

Pertanto, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001, si è inteso fornire uno strumento normativo per semplificare e standardizzare la trasmissione dei suddetti dati nel rispetto, ovviamente, di quelle che sono le esigenze strutturali ed organizzative di ciascun Dicastero.

La soluzione non è stata però circoscritta alla peculiare problematica concernente la dichiarazione modello 770, ma estesa anche alle modalità di trasmissione delle altre tipologie di dichiarazioni, ragion per cui è stato predisposto un provvedimento di portata più vasta.

L'art. 1 del citato decreto, concernente gli altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede che:

1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 332, e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano altri incarichi della trasmissione delle dichiarazioni:

a) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi di forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;

b) le amministrazioni di cui all'art. 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Il predetto articolo abilita alla trasmissione telematica delle dichiarazioni il Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le amministrazioni dello Stato, le ammini-

strazioni della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Il riferimento all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e non anche all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si è reso opportuno onde evitare un eccessivo ampliamento della portata della norma ed ovviare a dubbi interpretativi sulla individuazione dei beneficiari. Occorre, infatti, rilevare come il citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 espressamente abbia riguardo alle «amministrazioni dello Stato ...» mentre il comma 2 del richiamato art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993 riconduca «le amministrazioni dello Stato» nel più ampio ambito delle «amministrazioni pubbliche».

Nella disposizione in esame la tipologia di dichiarazioni che gli incaricati sono abilitati a trasmettere, viene individuata con il puntuale rinvio dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, per cui possono essere trasmesse: la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Nella previsione rientra anche l'amministrazione, che prestando assistenza fiscale è obbligata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, a trasmettere al Dipartimento delle entrate - ora Agenzia delle entrate, le dichiarazioni modello 730 dei propri assistiti, secondo modalità annualmente stabilite con provvedimento direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta.

Modalità che prevedono ordinariamente l'invio telematico delle dichiarazioni stesse.

Passando ad un più dettagliato esame dell'articolo in commento con la lettera *a)*, il Ministero del tesoro, anche per il tramite del proprio sistema informativo gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato viene abilitato a trasmettere, curandone il flusso telematico, le dichiarazioni - di fatto costituite da quelle dei soli sostituti di imposta, afferenti il personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

Ovviamente per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conseguita qualificazione di soggetto incaricato alla trasmissione per conto di altri sostituti non comporta di per sé assunzione di alcun obbligo di trasmissione costituendo la stessa una mera facoltà, per cui le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

La lettera *b)* della medesima disposizione attribuisce, invece, a ciascuna amministrazione la facoltà di trasmettere le sole dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo. Il secondo capoverso contiene, altresì, la previsione che, in funzione del peculiare assetto, la singola amministrazione possa demandare la trasmissione a proprie strutture o moduli o altra suddivisione amministrativa.

Ciò al fine di consentire normativamente, in questa fase di riprogettazione organizzativa in atto presso alcuni Ministeri, di semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali permettendo - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di modularli secondo il proprio assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate che intendano avvalersi della summenzionata disposizione si potranno limitare ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, che i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene.

L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio telematico.

Infatti, è opportuno puntualizzare che all'incaricato, in caso di tardiva od omessa trasmissione, è applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni giusto il disposto dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ovviamente per abilitarsi non è in alcun modo richiesta l'esibizione o produzione dell'atto o provvedimento deliberativo o istitutivo del servizio, riservandosi l'Agenzia delle entrate di chiederne l'esibizione successivamente.

Al riguardo si osserva che l'individuazione dell'incaricato e degli uffici che possono avvalersene non comporta per questi ultimi l'obbligo di fruirne, ben potendo gli stessi - se in quanto obbligati - provvedere autonomamente all'invio telematico.

Quanto alle modalità per abilitarsi al servizio telematico, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il soggetto che abbia obblighi dichiarativi, o che svolgerà le funzioni di incaricato alla trasmissione telematica, richiederà l'abilitazione al servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni per la categoria «G80 - amministrazioni dello Stato», secondo le modalità stabilite dal decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Per formulare la predetta richiesta deve essere utilizzato l'apposito modello reperibile su Internet nel sito

www.finanze.it, sezione «Servizi telematici», e poi «Informazioni sul servizio telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati».

Detta domanda di abilitazione deve essere presentata alle Direzioni regionali o agli uffici da esse delegati i quali provvederanno, dopo aver espletato le formalità di rito, alla conseguente attribuzione della busta contenente gli estremi necessari per l'accesso al servizio telematico e le relative istruzioni.

Il richiedente, ottenuta l'abilitazione, configurerà un personal computer per gli usi necessari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Si raccomanda di attingere alle informazioni inerenti al servizio telematico consultabili ai seguenti indirizzi Internet:

http://www.finanze.it/territor/servitel/index1.htm

http://assistenza.finanze.it/

Si rappresenta inoltre che il summenzionato pacchetto applicativo, denominato «AdS2000» è reperibile all'indirizzo:

http://www.finanze.it/internet/mod2000/xadssoft00.htm

Da ultimo, si precisa che la richiamata disposizione esplica efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto, avvenuta il 4 gennaio 2001, per cui i nuovi soggetti, purché abilitatisi, potranno procedere alla trasmissione delle dichiarazioni con termini di presentazione in scadenza successivamente a tale data.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

01A3473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leonardo Matos Berrido, ambasciatore della Repubblica domenicana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Drago Kraljevic, ambasciatore della Repubblica di Croazia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ronald Henry Loudon, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Miodrag Lekic, ambasciatore della Repubblica Federale di Jugoslavia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fabio Valencia Cossio, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Zafar Ali Hilaly, ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 28 febbraio 2001, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Assad Shoman, ambasciatore del Belize, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

01A3260

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Antalya (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ozden Berhayat, vice console onorario in Antalya (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta del suddetto consolato;

6. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rinnovo/rilascio di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7. ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. concessione ai connazionali di prestiti con impegno di restituzione - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta del suddetto consolato;

9. rilascio di documenti sostitutivi di viaggio e accettazione prescritta denuncia in italiano di furto o di smarrimento di passa-

porto fatta da connazionali - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta del suddetto consolato;

10. effettuazione delle operazioni previste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A3164

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 27 marzo 2001, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia al n. 2080 il 30 marzo 2001 sono stati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2001/2003 i seguenti notai:

Zona I (Piemonte e Valle d'Aosta):
Cotto Giuseppe;
Mazzola Mario.

Zona II (Liguria):
Priore Concetta.

Zona III (Lombardia):
Mascheroni Antonio;
Ferrara Antonino.

Zona IV (Triveneto):
Pasqualis Paolo;
Chiarelli Lorenzo.

Zona V (Emilia Romagna):
Vullo Alberto.

Zona VI (Toscana):
Pescatori Andrea.

Zona VII (Lazio):
Piccinetti Antonella;
Raiti Nicola.

Zona VIII (Sardegna):
Faedda Mario.

Zona IX (Marche e Umbria):
Clericò Luciano.

Zona X (Campania):
Santangelo Enrico.

Zona XI (Abruzzo e Molise):
De Cinque Germano.

Zona XII (Puglia):
Lops Francesco Paolo.

Zona XIII (Basilicata):
Gibboni Francesco.

Zona XIV (Calabria):
Monteleone Giampiero.

Zona XV (Sicilia):
Vigneri Giovanni;
Vicari Giuseppe.

01A3860

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 27 marzo 2001, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia al n. 2079 il 30 marzo 2001, sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2001/2003 i seguenti notai:

a) per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto:
revisore effettivo - Motta Enzo;
revisore supplente - Torrente Giuseppe.

b) per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria:
revisore effettivo - Fuccillo Guido;
revisore supplente - Falchi Miro.

c) per le regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia:
revisore effettivo - Monforte Guido;
revisore supplente - Delli Veneri Luigi Michele.

01A3861

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8845
Yen giapponese	111,36
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,62120
Corona svedese	9,1690
Franco svizzero	1,5272
Corona islandese	81,54
Corona norvegese	8,0975
Lev bulgaro	1,9492
Lira cipriota	0,57860
Corona ceca	34,601
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,73
Litas lituano	3,5388
Lat lettone	0,5602
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,6011
Leu romeno	24398
Tallero sloveno	216,2251
Corona slovacca	43,560
Lira turca	1096667
Dollaro australiano	1,8304
Dollaro canadese	1,3974
Dollaro di Hong Kong	6,8980
Dollaro neozelandese	2,2099
Dollaro di Singapore	1,6040
Won sudcoreano	1189,65
Rand sudafricano	7,1777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3851

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Boostrix»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 553/2001 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

1 flaconcino di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813016/M (in base 10), 116F2S (in base 32);

10 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813028/M (in base 10), 116F34 (in base 32);

20 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813030/M (in base 10), 116F36 (in base 32);

25 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813042/M (in base 10), 116F3L (in base 32);

50 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813055/M (in base 10), 116F2Z (in base 32);

1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813067/M (in base 10), 116F4C (in base 32);

10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813079/M (in base 10), 116F4R (in base 32);

20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813081/M (in base 10), 116F4T (in base 32);

25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813093/M (in base 10), 116F55 (in base 32);

50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 05 ml - A.I.C. n. 034813105/M (in base 10), 116F5K (in base 32);

1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813117/M (in base 10), 116F5X (in base 32);

10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813129/M (in base 10), 116F69 (in base 32);

20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813131/M (in base 10), 116F6C (in base 32);

25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813143/M (in base 10), 116F6R (in base 32);

50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino da 0,5 ml - A.I.C. n. 034813156/M (in base 10), 116F74 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione per uso iniettabile.

Composizione: 1 dose (0,5 ml) contiene:

principi attivi: tossoide difterico $\geq$ 2 UI, tossoide tetanico $\geq$ 20 UI antigeni della pertosse: tossoide per tossico 8 mcg, emoagglutinina filamentosa 8 mcg, pertactina 2,5 mcg, adsorbiti su alluminio idrossido totale 0,3 milligrammi Al^{3+} e alluminio fosfato totale 2 milligrammi Al^{3+};

eccipienti: formaldeide, 2-fenossietanolo, polisorbato 80, sodio cloruro, glicina, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Formulazione e controlli: SmithKline Beecham Biologicals SA rue de L'institut 89 1330 Rixensart Belgio.

Confezionamento primario: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing rue de L'institut 89 - 1330 Rixensart Belgio, oppure Sachsisches Serumwerk Zirkusstrasse 40 - 01069 Dresden, unità produttiva della SmithKline Beecham Pharma GmbH Dresda Germania.

Confezionamento secondario:

SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing Rue Flemming - 1300 Wavre Belgio;

Sachsisches Serumwerk Zirkustrasse 40 - 01069 Dresden Germania;

Pharmlog Pharma Logistik GmbH Siemensstrasse 1 - 59199 Bonen Germania;

SmithKline Beecham SA Auda De Ajalvir KM 2500 - 28806 Alcalà De Henares Madrid Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Boostrix» è indicato per la vaccinazione di richiamo (booster) contro difterite, tetano e pertosse in soggetti o partire dai dieci anni di età. «Boostrix» non è indicato per l'immunizzazione primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3287

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naferon»

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D51 del 5 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NAFERON:

3 flaconi liof 1.000.000 UI + 3 fiale e 1 ml - 026011 080;
3 fl liof 1000000 UI + 3 siringhe 1 ml - 026011 092;
3 flaconi liof 3.000.000 UI + 3 fiale 3 ml - 026011 116;
1 fl 3000000 UI + 1 f solv 3 ml - 026011 142.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A3418

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianto fotovoltaico di grande scala ad alta valenza architettonica per favorire l'applicazione del decreto direttoriale n. 111/2000 «Impianto solare fotovoltaico ad alta valenza architettonica».

Si comunica che il Ministero dell'ambiente ha emanato, ai sensi del decreto direttoriale n. 111/2000, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grande scala ad alta valenza architettonica presso edifici pubblici.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Le domande potranno essere presentate al Ministero dell'ambiente a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità indicate sul bando, entro e non oltre il 28 febbraio 2002.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente - Servizio IAR, via Cristoforo Colombo, 44, e sul sito www.minambiente.it

01A3373

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651079/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 7 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77